

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Via Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 Palermo
Fax 091-7070732
C.F. 80012000826 - P.I. 02711070827

Regione Siciliana

ASSESSORATO INDUSTRIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Servizio VI* Dismissione, Partecipazioni
Regionali e Carburanti

Palermo: **09 GEN. 2009**

Risposta a _____

del _____

N° di prot. **000340** / **2967P**

Oggetto: Notifica Decreto Dirigente per la registrazione Rinnovo e rottura deposito oli minerali uso industriale a servizio Centrale elettrica Turbogas in Trapani.

RACCOMANDATA A.R. C. da Favara

Alla Ditta E. ON Produzione S.p.A.
Via Mangili, 9
ROMA

Si trasmettono n. 3 originali e n. 3 copie del D.D. n. 240 FEB. VI/PA del 23-12-2008


affinché codesta Ditta provveda alla registrazione degli originali del decreto citato, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Avvenuta la registrazione, dovrà inviarsi fotocopia autentica del decreto, contenente gli estremi della stessa, ai seguenti Enti:

- Comando Prov.le V.V.F. di TRAPANI
- U.T.F. di TRAPANI
- Camera di Commercio di _____
- Comune di TRAPANI
- Ufficio Metrico Provinciale di _____
- Capitaneria di Porto di _____

Dovrà quindi trasmettersi a questo Assessorato uno degli originali del decreto contenente gli estremi di registrazione, nonché i seguenti allegati:

- dichiarazione dell'avvenuta notifica agli Enti di cui sopra;
- dichiarazione di accettazione di tutte le clausole e condizioni del decreto





Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria -

**Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti**

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D. A. n. 695 del 4.05.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 18.05.2007 con il quale è stata approvata la modifica del D. A. n. 45 del 12.06.2003;
- VISTO il D. R. A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 3.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.D. n.1132 SERV. VI/377 del 16.10.2003 in forza del quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani- C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 cadauno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 cadauno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;

- VISTA l'istanza prot. n. 137 del 21.01.2004 con la quale la Soc. Endesa Holding Italia S.r.l., subentrata per effetto di atto di fusione alla Soc. Endesa Italia S.r.l. e successivamente ridenominata Soc. Endesa Italia S.r.l., trasformatasi in Soc. Endesa Italia S.p.A., ha chiesto la voltura della suddetta autorizzazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 562 del 04.07.2007 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.p.A. ha chiesto il rinnovo della stessa autorizzazione;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:
- Agenzia delle Dogane di Trapani, con nota prot. n. A15296 del 17.09.2007;
 - Comando Prov.le VV.F. di Trapani, con nota prot. n. 10737/8466 del 09.10.2007;
 - Comune di Trapani, con nota prot. n. 373/SUAP del 21.08.2008;
- VISTA l'istanza prot. n. PART/995 del 24.07.2008 con la quale la Soc. E.ON Produzione S.p.A. ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Endesa Italia S.p.A. del 26.06.2008 che ha deliberato il cambio di denominazione sociale da Endesa Italia S.p.A. a E.ON Produzione S.p.A.;
- VISTO, in merito alla voltura, il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. A15797 del 25.09.2008;
- VISTE le attestazioni dei versamenti relativi alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuati dalla Soc. ENDESA Italia S.p.A. in data 05.07.2007 di € 154,94 (per il rinnovo) e dalla Soc. E.ON Produzione S.p.A. in data 05.11.2008 di € 309,87 (per la voltura);
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma con nota prot. n. CEW/85240/2008/CRM0735 del 24.11.2008 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1) L'autorizzazione accordata alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, con il decreto citato in premessa, relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta, composto come in premessa, è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 27.10.2007, ed è altresì volturata alla Soc. E.ON Produzione S.p.A. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 03251970962.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. E.ON Produzione S.p.A., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l. uscente, con il decreto citato in premessa.
- Art. 2) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la suddetta autorizzazione può essere rinnovata su istanza da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art. 14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art. 15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art. 16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, 23.12.2008



DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)



Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria -

**Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti**

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D. A. n. 695 del 4.05.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 18.05.2007 con il quale è stata approvata la modifica del D. A. n. 45 del 12.06.2003;
- VISTO il D. R. A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 3.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.D. n.1132 SERV.VI/377 del 16.10.2003 in forza del quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani- C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 cadauno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 cadauno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;

- VISTA l'istanza prot. n. 137 del 21.01.2004 con la quale la Soc. Endesa Holding Italia S.r.l., subentrata per effetto di atto di fusione alla Soc. Endesa Italia S.r.l. e successivamente ridenominata Soc. Endesa Italia S.r.l., trasformatasi in Soc. Endesa Italia S.p.A., ha chiesto la voltura della suddetta autorizzazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 562 del 04.07.2007 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.p.A. ha chiesto il rinnovo della stessa autorizzazione;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:
- Agenzia delle Dogane di Trapani, con nota prot. n. A15296 del 17.09.2007;
 - Comando Prov.le VV.F. di Trapani, con nota prot. n. 10737/8466 del 09.10.2007;
 - Comune di Trapani, con nota prot. n. 373/SUAP del 21.08.2008;
- VISTA l'istanza prot. n. PART/995 del 24.07.2008 con la quale la Soc. E.ON Produzione S.p.A. ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Endesa Italia S.p.A. del 26.06.2008 che ha deliberato il cambio di denominazione sociale da Endesa Italia S.p.A. a E.ON Produzione S.p.A.;
- VISTO, in merito alla voltura, il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. A15797 del 25.09.2008;
- VISTE le attestazioni dei versamenti relativi alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuati dalla Soc. ENDESA Italia S.p.A. in data 05.07.2007 di € 154,94 (per il rinnovo) e dalla Soc. E.ON Produzione S.p.A. in data 05.11.2008 di € 309,87 (per la voltura);
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma con nota prot. n. CEW/85240/2008/CRM0735 del 24.11.2008 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO di dovere provvedere in merito;

D E C R E T A

- Art. 1) L'autorizzazione accordata alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, con il decreto citato in premessa, relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta, composto come in premessa, è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 27.10.2007, ed è altresì volturata alla Soc. E.ON Produzione S.p.A. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 03251970962.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. E.ON Produzione S.p.A., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l. uscente, con il decreto citato in premessa.
- Art. 2) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la suddetta autorizzazione può essere rinnovata su istanza da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art. 14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art. 15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art. 16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, 23.12.2008



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)



Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria -

**Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti**

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D. A. n. 695 del 4.05.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 18.05.2007 con il quale è stata approvata la modifica del D. A. n. 45 del 12.06.2003;
- VISTO il D. R. A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 3.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.D. n.1132 SERV.VI/377 del 16.10.2003 in forza del quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani- C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 cadauno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 cadauno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;

- VISTA l'istanza prot. n. 137 del 21.01.2004 con la quale la Soc. Endesa Holding Italia S.r.l., subentrata per effetto di atto di fusione alla Soc. Endesa Italia S.r.l. e successivamente ridenominata Soc. Endesa Italia S.r.l., trasformatasi in Soc. Endesa Italia S.p.A., ha chiesto la voltura della suddetta autorizzazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 562 del 04.07.2007 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.p.A. ha chiesto il rinnovo della stessa autorizzazione;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:
- Agenzia delle Dogane di Trapani, con nota prot. n. A15296 del 17.09.2007;
 - Comando Prov.le VV.F. di Trapani, con nota prot. n. 10737/8466 del 09.10.2007;
 - Comune di Trapani, con nota prot. n. 373/SUAP del 21.08.2008;
- VISTA l'istanza prot. n. PART/995 del 24.07.2008 con la quale la Soc. E.ON Produzione S.p.A. ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Endesa Italia S.p.A. del 26.06.2008 che ha deliberato il cambio di denominazione sociale da Endesa Italia S.p.A. a E.ON Produzione S.p.A.;
- VISTO, in merito alla voltura, il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. A15797 del 25.09.2008;
- VISTE le attestazioni dei versamenti relativi alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuati dalla Soc. ENDESA Italia S.p.A. in data 05.07.2007 di € 154,94 (per il rinnovo) e dalla Soc. E.ON Produzione S.p.A. in data 05.11.2008 di € 309,87 (per la voltura);
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma con nota prot. n. CEW/85240/2008/CRM0735 del 24.11.2008 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1) L'autorizzazione accordata alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, con il decreto citato in premessa, relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta, composto come in premessa, è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 27.10.2007, ed è altresì volturata alla Soc. E.ON Produzione S.p.A. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 03251970962.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. E.ON Produzione S.p.A., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l. uscente, con il decreto citato in premessa.
- Art. 2) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la suddetta autorizzazione può essere rinnovata su istanza da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art. 14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art. 15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art. 16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, 23.12.2008



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Presti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Presti", written over the typed name of the official.



Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria -

**Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti**

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D. A. n. 695 del 4.05.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 18.05.2007 con il quale è stata approvata la modifica del D. A. n. 45 del 12.06.2003;
- VISTO il D. R. A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 3.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.D. n.1132 SERV.VI/377 del 16.10.2003 in forza del quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani- C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 cadauno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 cadauno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;

- VISTA l'istanza prot. n. 137 del 21.01.2004 con la quale la Soc. Endesa Holding Italia S.r.l., subentrata per effetto di atto di fusione alla Soc. Endesa Italia S.r.l. e successivamente ridenominata Soc. Endesa Italia S.r.l., trasformata in Soc. Endesa Italia S.p.A., ha chiesto la voltura della suddetta autorizzazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 562 del 04.07.2007 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.p.A. ha chiesto il rinnovo della stessa autorizzazione;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:
- Agenzia delle Dogane di Trapani, con nota prot. n. A15296 del 17.09.2007;
 - Comando Prov.le VV.F. di Trapani, con nota prot. n. 10737/8466 del 09.10.2007;
 - Comune di Trapani, con nota prot. n. 373/SUAP del 21.08.2008;
- VISTA l'istanza prot. n. PART/995 del 24.07.2008 con la quale la Soc. E.ON Produzione S.p.A. ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Endesa Italia S.p.A. del 26.06.2008 che ha deliberato il cambio di denominazione sociale da Endesa Italia S.p.A. a E.ON Produzione S.p.A.;
- VISTO, in merito alla voltura,, il parere favorevole espresso dall'Agènzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. A15797 del 25.09.2008;
- VISTE le attestazioni dei versamenti relativi alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1,2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuati dalla Soc. ENDESA Italia S.p.A. in data 05.07.2007 di € 154,94(per il rinnovo) e dalla Soc. E.ON Produzione S.p.A. in data 05.11.2008 di € 309,87 (per la voltura);
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma con nota prot. n. CEW/85240/2008/CRM0735 del 24.11.2008 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1) L'autorizzazione accordata alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, con il decreto citato in premessa, relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta, composto come in premessa, è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 27.10.2007, ed è altresì volturata alla Soc. E.ON Produzione S.p.A. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 03251970962.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. E.ON Produzione S.p.A., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l. uscente, con il decreto citato in premessa.
- Art. 2) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la suddetta autorizzazione può essere rinnovata su istanza da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le V.V.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art. 14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art. 15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art. 16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, 23.12.2008



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)



P.C.C.
PR



Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria -

*Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti*

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D. A. n. 695 del 4.05.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 18.05.2007 con il quale è stata approvata la modifica del D. A. n. 45 del 12.06.2003;
- VISTO il D. R. A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 3.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.D. n.1132 SERV.VI/377 del 16.10.2003 in forza del quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani- C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 ciascuno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 ciascuno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;

- VISTA l'istanza prot. n. 137 del 21.01.2004 con la quale la Soc. Endesa Holding Italia S.r.l., subentrata per effetto di atto di fusione alla Soc. Endesa Italia S.r.l. e successivamente ridenominata Soc. Endesa Italia S.r.l., trasformata in Soc. Endesa Italia S.p.A., ha chiesto la voltura della suddetta autorizzazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 562 del 04.07.2007 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.p.A. ha chiesto il rinnovo della stessa autorizzazione;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:
- Agenzia delle Dogane di Trapani, con nota prot. n. A15296 del 17.09.2007;
 - Comando Prov.le VV.F. di Trapani, con nota prot. n. 10737/8466 del 09.10.2007;
 - Comune di Trapani, con nota prot. n. 373/SUAP del 21.08.2008;
- VISTA l'istanza prot. n. PART/995 del 24.07.2008 con la quale la Soc. E.ON Produzione S.p.A. ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Endesa Italia S.p.A. del 26.06.2008 che ha deliberato il cambio di denominazione sociale da Endesa Italia S.p.A. a E.ON Produzione S.p.A.;
- VISTO, in merito alla voltura, il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. A15797 del 25.09.2008;
- VISTE le attestazioni dei versamenti relativi alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuati dalla Soc. ENDESA Italia S.p.A. in data 05.07.2007 di € 154,94 (per il rinnovo) e dalla Soc. E.ON Produzione S.p.A. in data 05.11.2008 di € 309,87 (per la voltura);
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma con nota prot. n. CEW/85240/2008/CRM0735 del 24.11.2008 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO di dovere provvedere in merito;

D E C R E T A

- Art. 1) L'autorizzazione accordata alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, con il decreto citato in premessa, relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta, composto come in premessa, è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 27.10.2007, ed è altresì volturata alla Soc. E.ON Produzione S.p.A. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 03251970962.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. E.ON Produzione S.p.A., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l. uscente, con il decreto citato in premessa.
- Art. 2) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la suddetta autorizzazione può essere rinnovata su istanza da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le V.V.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art.14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art.15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art.16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, 23.12.2008



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)

P.C.C.



Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Regionale Industria -

**Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazioni Regionali e Carburanti**

C.F. 80012000826

296 TP

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D. A. n. 695 del 4.05.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 18.05.2007 con il quale è stata approvata la modifica del D. A. n. 45 del 12.06.2003;
- VISTO il D. R. A. n. 437 del 27.03.2007 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 144/138 del 3.04.2007 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.D. n.1132-SERV.VI/377 del 16.10.2003 in forza del quale la Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, risulta titolare dell'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sito in Trapani- C.da Favarotta - della capacità totale di mc. 33.746, così costituito:
- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da mc. 16800 ciascuno per combustibili di categoria A-C adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 63,60 per combustibili di categoria A-C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 1 serbatoio metallico fuori terra da mc. 50 per combustibili di categoria C, adibito allo stoccaggio di gasolio;
 - n. 3 serbatoi metallici fuori terra da mc. 2 ciascuno per combustibili di categoria C, adibiti allo stoccaggio di gasolio;
 - una stazione di carico/discarica autocisterne munita di n. 4 rampe parallele per combustibili di categoria C;
 - un deposito oli lubrificanti per n. 132 fusti per complessivi mc. 26,4;

- VISTA l'istanza prot. n. 137 del 21.01.2004 con la quale la Soc. Endesa Holding Italia S.r.l., subentrata per effetto di atto di fusione alla Soc. Endesa Italia S.r.l. e successivamente ridenominata Soc. Endesa Italia S.r.l., trasformatasi in Soc. Endesa Italia S.p.A., ha chiesto la voltura della suddetta autorizzazione;
- VISTA l'istanza prot. n. 562 del 04.07.2007 con la quale la Soc. ENDESA Italia S.p.A. ha chiesto il rinnovo della stessa autorizzazione;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:
- Agenzia delle Dogane di Trapani, con nota prot. n. A15296 del 17.09.2007;
 - Comando Prov.le VV.F. di Trapani, con nota prot. n. 10737/8466 del 09.10.2007;
 - Comune di Trapani, con nota prot. n. 373/SUAP del 21.08.2008;
- VISTA l'istanza prot. n. PART/995 del 24.07.2008 con la quale la Soc. E.ON Produzione S.p.A. ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione di cui trattasi;
- VISTO il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di Endesa Italia S.p.A. del 26.06.2008 che ha deliberato il cambio di denominazione sociale da Endesa Italia S.p.A. a E.ON Produzione S.p.A.;
- VISTO, in merito alla voltura, il parere favorevole espresso dall'Agenzia delle Dogane di Trapani con nota prot. n. A15797 del 25.09.2008;
- VISTE le attestazioni dei versamenti relativi alle tasse di concessione governativa a norma dell'art. 6, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28.04.1993 n. 24 e al D.M. 20.08.1992, per il rilascio del presente decreto, effettuati dalla Soc. ENDESA Italia S.p.A. in data 05.07.2007 di € 154,94 (per il rinnovo) e dalla Soc. E.ON Produzione S.p.A. in data 05.11.2008 di € 309,87 (per la voltura);
- VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma con nota prot. n. CEW/85240/2008/CRM0735 del 24.11.2008 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

- Art. 1) L'autorizzazione accordata alla Soc. ENDESA Italia S.r.l. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 13239230157, con il decreto citato in premessa, relativa al deposito oli minerali ad uso industriale al servizio della Centrale elettrica Turbogas sita in Trapani - C.da Favarotta, composto come in premessa, è rinnovata per la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 27.10.2007, ed è altresì volturata alla Soc. E.ON Produzione S.p.A. con sede in Roma, Via Mangili n. 9 - C.F. 03251970962.
- Art. 3) Restano confermate a carico della Soc. E.ON Produzione S.p.A., subentrante, tutte le clausole poste a carico della Soc. ENDESA Italia S.r.l. uscente, con il decreto citato in premessa.
- Art. 2) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, la suddetta autorizzazione può essere rinnovata su istanza da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.
- Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

- Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.03.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 7) Al titolare della presente autorizzazione è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.
- Art. 9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari preposti al controllo, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.
- Art. 10) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.
- Art. 11) Nell'esercizio del deposito il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).
- Art. 12) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.
- Art. 13) Il titolare della presente autorizzazione non potrà cedere carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. In caso di inosservanza l'autorizzazione verrà revocata fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16 - comma IV della Legge 18.12.1970 n. 1034.
- Art. 14) Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.
- Art. 15) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.
- Art. 16) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, 23.12.2008



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)



CORRISPONDENZA IN ARRIVO

Data 28/01/09 Protocollo N. 67

Archivio

Amministratore Delegato

Copia a

- Economica e Controllo
- Affari Regolamentari ed Approvvigionamenti
- Comunicazione
- Energy Management / **MARCONA**
- Affari Istituzionali
- Produzione / **HENNELLA**
- Sviluppo Progetti e Risorse Umane
- Segreteria Societaria e Legale
-
-